

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1612 del 06/04/2021
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Ventena nel Comune di Cattolica (RN) ad uso commerciale (pista baby karts) con sovrastante manufatto adibito a deposito. Procedimento RN05T0014/20RN05. Richiedente: Sig.ra Aguiari Maria Pia.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1666 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei APRILE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Ventena nel Comune di Cattolica (RN) ad uso commerciale (pista baby karts) con sovrastante manufatto adibito a deposito.

Procedimento RN05T0014/20RN05 – Richiedente: Sig.ra Aguiari Maria Pia.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA:

- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 9088 del 20/07/2015 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2020, alla Sig.ra Aguiari Maria Pia (C.F. GRA MRP 45M69 C357C) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Ventena nel Comune di Cattolica (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particelle 4155 e 4173 e antistanti per una superficie complessiva pari a 440,25 m² ad uso commerciale (pista di baby karts) di cui 10,00 m² occupati con un manufatto ad uso deposito - **Procedimento RN05T0014/14RN04;**

VISTA l'istanza presentata in data 17/11/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/166316, con la quale la Sig.ra Aguiari Maria Pia (C.F. GRA MRP 45M69 C357C – P.IVA 01006620403) ha chiesto il rinnovo della concessione di cui sopra senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN05T0014/20RN05;**

DATO ATTO che con la determinazione n. 9088 del 20/07/2015 è stato determinato in €. 1590,75 (euro millecinquecentonovanta/75) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 9088 del 20/07/2015, come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 424 del 09/12/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area in oggetto non è ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2020/168373 del 20/11/2020, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 349 del 16/02/2021, trasmessa in data 18/02/2021 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/26449, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 è stato rideterminato per l'annualità 2021, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 1283,81 (euro milleduecentottantatre/81) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;

- che il deposito cauzionale di €. 1585,08 (millecinquecentottantacinque/08), costituito dal richiedente con versamenti di €. 620,23 (euro seicentoventi/23) in data 22/11/2005 a garanzia degli obblighi della concessione n. 10584 del 25/07/2005, di €. 331,77 (euro trecentotrentuno/77) in data 27/06/2009 a garanzia degli obblighi della concessione n. 5555 del 19/06/2009, di €. 633,08 (euro seicentotrentatre/08) in data 03/10/2012 a garanzia degli obblighi della concessione n. 13341 del 23/10/2012, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2021/39148 del 12/03/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/51929 del 02/04/2021;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 16/11/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1283,81 (euro milleduecento ottantatre/81) eseguito in data 31/03/2021 quale canone anno 2021;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dr. Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale n. 9088 del 20/07/2015 per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dr.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 9088 del 20/07/2015 alla Sig.ra Aguiari Maria Pia (C.F. GRA MRP 45M69 C357C – P.IVA 01006620403) per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Ventena nel Comune di Cattolica (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 4155 per una superficie complessiva pari a 440,25 m² ad uso

commerciale (pista di baby karts) di cui 10,00 m² occupati con un manufatto ad uso deposito - **Procedimento RN05T0014/20RN05.**

Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla concessione n. 13341 del 23/10/2012;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2021 e avrà **durata fino al 31/12/2026**;
6. di stabilire **il canone in €. 1283,81 (euro milleduecentottantatre/81)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2021 compresa;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 1585,08 (millecinquecentottantacinque/08);
11. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato

(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Sig.ra Aguiari Maria Pia (C.F. GRA MRP 45M69 C357C – P.IVA 01006620403), in seguito indicata come “Concessionario”.
Procedimento RN05T0014/20RN05;

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Ventena nel Comune di Cattolica (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 4155 per una superficie complessiva pari a 440,25 m² ad uso commerciale (pista di baby karts) di cui 10,00 m² occupati con un manufatto ad uso deposito - **Procedimento RN05T0014/20RN05**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla concessione n. 13341 del 23/10/2012;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2021 e avrà **durata fino al 31/12/2026**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di € 1283,81 (euro milleduecentottantatre/81)**, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabili per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 371 del 18/02/2021 di seguito riportate:

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
2. *Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*
3. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

INOLTRE

4. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
5. *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
7. *ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC - per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
9. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.